

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2002

concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti

[notificata con il numero C(2002) 2234]

(2002/529/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999 ⁽¹⁾, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 1999/13/CE le relazioni sull'attuazione della direttiva sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema elaborati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Gli Stati membri che già attuano piani nazionali conformemente all'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE sono tenuti a sottoporre questi piani alla Commissione.
- (3) Il questionario o schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce la relazione.
- (4) La prima relazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2004.

- (5) Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il questionario riportato in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2002.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

ALLEGATO

QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/13/CE SULLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI DOVUTE ALL'USO DI SOLVENTI ORGANICI IN TALUNE ATTIVITÀ E IN TALUNI IMPIANTI

Istruzioni per le risposte:

Le risposte devono essere il più possibile brevi e precise.

L'informazione presentata, concernente in particolare il numero di impianti e le misure prese, può comprendere dati rappresentativi, a condizione che sia sufficiente dimostrare la conformità ai requisiti della direttiva.

Nelle relazioni che riguardano periodi antecedenti alle date stabilite all'articolo 4 della direttiva 1999/13/CE le informazioni sugli impianti esistenti dovranno essere basate sulle migliori stime possibili riferite ai periodi in questione.

1. Descrizione generale

Quali sono i principali elementi della normativa nazionale necessari per istituire un sistema di autorizzazione o di registrazione che assicuri l'osservanza della disposizioni della direttiva? Descrivere le modifiche apportate alla normativa nazionale durante il periodo cui si riferisce la relazione che riguardano la direttiva 1999/13/CE.

2. Impianti che rientrano nel campo di applicazione

Per ciascuna delle venti sezioni dell'allegato II A, fornire una stima del numero di impianti che rientrano nelle categorie di seguito indicate. (Gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede una differente categorizzazione settoriale possono usarla nel rispondere alla presente domanda):

- tutti gli impianti esistenti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva alla fine del periodo cui si riferisce la relazione,
- tutti gli impianti registrati o autorizzati dall'autorità competente durante il periodo cui si riferisce la relazione,
- degli impianti di cui al trattino precedente, quanti sono stati autorizzati o registrati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva? (risposta facoltativa),
- quanti di questi impianti sono disciplinati anche dalla direttiva IPPC? (risposta facoltativa).

3. Obblighi fondamentali del gestore

Quali disposizioni amministrative, in senso lato, sono state adottate per consentire alle autorità competenti di assicurare che gli impianti funzionino in conformità dei principi generali di cui all'articolo 5?

4. Impianti esistenti

Quanti impianti esistenti sono autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione di cui all'allegato II B, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3?

5. Tutti gli impianti

5.1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali deroghe all'applicazione dei valori limite per le emissioni diffuse.

- Sono state concesse deroghe?

Sì

No

- In caso affermativo, come si dimostra per ogni singolo impianto interessato che non era tecnicamente ed economicamente possibile raggiungere il valore limite?

- Come si tiene conto della necessità di escludere qualsiasi grave rischio per la salute umana o per l'ambiente?

5.2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento, possono essere dispensate dai controlli di cui all'allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato.

- Quanti gestori si sono avvalsi di tale possibilità e per quanti impianti?

- Come si dimostra che il piano di riduzione di cui all'allegato II B non costituiva un'opzione tecnicamente ed economicamente fattibile?
- Come comprova il gestore il ricorso alle migliori tecniche disponibili per i diversi impianti?

6. Piani nazionali

- 6.1. Lo Stato membro ha deciso di definire e attuare un piano nazionale ai sensi dell'articolo 6 (cfr. decisione 2000/541/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente i criteri di valutazione dei piani nazionali in conformità dell'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio ⁽¹⁾).
- 6.2. Quanti impianti sono stati inclusi nel piano nazionale?. Qual è l'obiettivo di riduzione delle emissioni che il piano nazionale consentirà di raggiungere? Qual è il livello attuale delle emissioni generate complessivamente dagli impianti inclusi nel piano nazionale? Qual è il risultato rispetto all'eventuale obiettivo intermedio che rientra nel periodo cui si riferisce la relazione?

7. Sostituzione

In che misura si è tenuto conto delle linee guida fornite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, in sede di autorizzazione e formulazione di regole generali vincolanti (cfr. articolo 7, paragrafo 2)?

8. Controlli

- 8.1. Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, se lo Stato membro ha introdotto l'obbligo per il gestore dell'impianto di fornire una volta all'anno alla competente autorità dati che consentano di verificare la conformità alla direttiva, quanti sono i gestori che non hanno fornito tali dati e per quanti impianti? Quali provvedimenti ha adottato l'autorità competente per garantire che questa informazione sia fornita quanto prima?
- 8.2. Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, se lo Stato membro ha introdotto l'obbligo per il gestore dell'impianto di fornire una volta all'anno su richiesta dell'autorità competente dati che le consentano di verificare la conformità alla direttiva, quanti sono i gestori che non hanno fornito tali dati e per quanti impianti?
- 8.3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, e con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, quanti degli impianti sono sottoposti a misurazioni periodiche con frequenza superiore ad un anno?

9. Violazioni

Con riferimento all'articolo 10:

- quante sono le violazioni accertate?

--	--	--	--	--

- Quali provvedimenti sono adottati per garantire un tempestivo ripristino della conformità, conformemente all'articolo 10, lettera a)?
- Quante volte l'autorità competente ha sospeso o revocato l'autorizzazione per mancata conformità ai sensi dell'articolo 10, lettera b)?

--	--	--	--	--

10. Conformità ai valori limite di emissione

- 10.1. Descrivere brevemente le pratiche per assicurare la conformità dei valori limite di emissione negli scarichi gassosi ai valori di emissione diffusa e ai valori limite di emissione totale. Fornire esempi delle misure applicate durante il periodo in esame per assicurare il rispetto dei valori limite.
- 10.2. Quali sono in termini generali le pratiche più comuni adottate per le ispezioni regolari in situ da parte delle autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni, come verificano le autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni, come verificano le autorità competenti le informazioni fornite dal gestore?

11. Piano di riduzione

- 11.1. Qual è la procedura per assicurare che il piano di riduzione proposto dal gestore corrisponda il più possibile alle emissioni che sarebbero state prodotte se fossero stati applicati i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II della direttiva? Fornire informazioni circa l'esperienza maturata nell'applicazione del piano di riduzione.
- 11.2. Rispondere alle seguenti domande se è stato seguito il piano di riduzione proposto dall'allegato II B, punto 2:
- 11.2.1. Quali pratiche e procedure si applicano per calcolare le emissioni annue di riferimento?

⁽¹⁾ GU L 230 del 12.9.2000, pag. 16.

11.2.2. Quali pratiche e procedure si applicano per calcolare l'emissione target?

11.2.3. Quali pratiche e procedure si applicano per assicurare la conformità rispetto all'emissione target?

Le risposte possono essere fornite in forma breve e riassuntiva.

12. Piano di gestione dei solventi

Con riferimento all'articolo 9, quali prove di conformità ha fornito il gestore (piano di gestione dei solventi o equivalente)?

13. Accesso del pubblico all'informazione

In termini generali quali prassi sono in uso per assicurare l'applicazione dell'articolo 12 sull'accesso del pubblico all'informazione?

14. Rapporto con altri strumenti comunitari

Come giudicano gli Stato membri l'efficacia della direttiva, anche rispetto ad altri strumenti comunitari in materia di ambiente?
